



**CITTÀ DI TREVISO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI,  
CONCESSIONE DI PATROCINIO  
ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI  
(l. 241/90, art. 12)**

## SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Finalità

1. Il Comune di Trecate, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità ed in conformità allo Statuto Comunale, favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono finalità sociali e culturali riconosciute di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione, mediante la concessione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica, di patrocini, contributi e benefici economici in genere. L'Amministrazione comunale di Trecate sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti d'interesse generale e senza fini di lucro promossi dai cittadini, dalle loro espressioni associative, da Enti e organizzazioni con seguenti finalità di promozione e sviluppo di:
  - a. comunità,
  - b. solidarietà sociale,
  - c. salute,
  - d. formazione e dell'istruzione,
  - e. creatività,
  - f. innovazione digitale,
  - g. giovani,
  - h. cultura,
  - i. tutela dei beni storici e artistici,
  - j. sport e del tempo libero,
  - k. tutela dell'ambiente,
  - l. mobilità sostenibile,
  - m. tessuto economico-territoriale e
  - n. protezione civile.

### Art. 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto stabilito nello Statuto Comunale, l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni ai sensi dell'art. 34, *Associazionismo*, dello Statuto comunale, i requisiti per l'iscrizione allo stesso e le modalità per la sua tenuta.
2. Il regolamento disciplina altresì – ai sensi dell'art. 12 della l. 241/90 – i criteri e le procedure
  - per la concessione di patrocinio e stemma della Città di Trecate, e
  - per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari (di seguito, "contributi") di qualunque genere, compreso l'utilizzo dei beni mobili e immobili comunali, e in qualunque forma, per i servizi assegnati alla competenza del settore cultura- associazionismo,a favore di associazioni, istituzioni enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative ed attività con le finalità di cui al precedente art. 1.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura contrattuale intercorrenti tra l'Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività

istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

### **Art. 3 – Casi di esclusione**

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome:
  - a) i contributi a carattere strettamente assistenziale concessi ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
  - b) i benefici e le agevolazioni nell'uso di strutture, attrezzature, forniture e servizi di carattere tecnico, ad eccezione di quanto previsto nell'art. 20, comma 2;
  - c) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
  - d) le sovvenzioni in favore di organismi ai quali il Comune partecipa o aderisce come socio, approvandone i relativi Statuti e sui quali esercita il controllo economico e finanziario;
  - e) la gestione di servizi ed interventi comunali affidati a terzi, per i quali si provvede con apposita disciplina e sulla base dell'approvazione di specifiche convenzioni o contratti;
  - f) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa;
  - g) ogni ulteriore forma di accordo (contratti, appalti, concessioni, convenzioni) tra il Comune di Trecate e gli Operatori economici che operano professionalmente per l'erogazione di forniture, servizi (anche prestazioni lavorative) per i quali si corrisponde un prezzo e dove è quindi oggettivo il sinallagma tra prestazione resa e prezzo pattuito.
2. Non sono concessi patrocini e contributi:
  - a) ai partiti politici o a chi in maniera anche indipendente svolge attività di propaganda politica e alle organizzazioni sindacali;
  - b) per iniziative non coerenti con le finalità del Comune;
  - c) per iniziativa che incoraggino, in maniera velata o palese, qualsiasi forma di discriminazione;
  - d) per iniziative organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente, nonché in tutti i casi di conflitto d'interesse;
  - e) per iniziative che non presentino interesse collettivo.

### **Art. 4 - Comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni tra Comune e il soggetto richiedente, fatta salva la procedura relativa al "Modulo unico per la realizzazione di manifestazioni", dovranno avvenire esclusivamente in modalità digitale, utilizzando la PEC istituzionale dell'Ente: [trecate@postemailcertificata.it](mailto:trecate@postemailcertificata.it)

### **Art. 5 – Responsabilità e sanzioni**

1. La concessione di patrocinio e/o contributi è unicamente in favore di attività per cui è stata concessa, una volta espletate correttamente le istruttorie previste. Motivo per cui il beneficiario di patrocinio e/o contributi solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'affidamento a soggetti terzi per forniture di beni e/o prestazioni di servizi inerenti l'iniziativa.

2. Inoltre, qualora l'utilizzo improprio del patrocinio comunale o dei vantaggi erogati dall'Ente leda in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, l'Amministrazione comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento di eventuali danni: l'Amministrazione comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di concessione di patrocinio o contribuzione.
3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, porterà a sanzioni fino all'esclusione dal beneficio del patrocinio e/p stemma e/o contributo per i due anni successivi, come regolato nello specifico agli articoli 10, 18 e 25.

## **SEZIONE II – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

### **Art. 6 – Iscrizione all'albo comunale delle associazioni**

1. Ai sensi dell'art. 34 dello Statuto comunale della Città di Trecate, il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Per l'iscrizione le Associazioni devono i seguenti requisiti:
  - a) avere sede legale, o operativa nel caso di rilevanza sovracomunale, nel Comune di Trecate;
  - b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini;
  - c) avere uno statuto dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;
  - d) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 1.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione istante depositi in Comune:
  - copia dello Statuto;
  - comunicazione della sede;
  - comunicazione del nominativo del legale rappresentante.Inoltre, ai fini istruttori, è richiesto anche:
  - copia dell'ultimo bilancio approvato;
  - relazione e/o materiale informativo circa le attività svolte;La registrazione viene effettuata con apposito atto del Responsabile del settore cultura-associazionismo, sentito l'Assessore delegato.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

### **Art. 7 – Istruttoria**

1. Ad istanza delle interessate, l'ufficio competente verifica, ai sensi del precedente art. 6, la sussistenza dei requisiti (art. 6, comma 2) e la completezza dell'istanza presentata (art. 6, comma 3).
2. Il Responsabile del settore cultura- associazionismo del Comune, sentito l'Assessore delegato, registra in apposito Albo le associazioni che hanno sede ed operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Una volta iscritta all'Albo comunale, l'ufficio pubblicherà all'apposita sezione del sito istituzionale del Comune la scheda relativa all'associazione.

#### **Art. 8 – Adempimenti in capo alle associazioni**

1. Le associazioni registrate devono presentare entro il 15 maggio di ogni anno con riferimento al precedente anno associativo:
  - bilancio;
  - relazione da cui si evinca l'impiego del contributo erogato dal Comune di cui alla successiva sezione IV;
  - relazione sulle attività/iniziativa associative svolte.
2. Le associazioni si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

#### **Art. 9 – Revisione periodica dell'Albo**

1. L'Albo viene aggiornato entro il 30 luglio di ogni anno con determinazione del responsabile del settore cultura- associazionismo, sentito l'Assessore delegato. Gli iscritti sono tenuti, in ogni caso, al rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 8 e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche od integrazioni dei documenti.
2. In caso di mancato rispetto degli obblighi, il responsabile del settore cultura- associazionismo agisce secondo la procedura prevista al successivo art. 10

#### **Art. 10 – Cancellazione dall'Albo**

1. La cancellazione dall'Albo avviene ad istanza di parte dell'associazione o d'ufficio.
2. Cancellazione ad istanza di parte: l'associazione può richiedere la cancellazione dall'albo attraverso l'invio della propria istanza alla posta certificata comunale, allegando i dati identificativi dell'associazione e il verbale da cui si evince la volontà dell'associazione di procedere con la cancellazione. Qualora l'associazione cessi di esistere, questa verrà automaticamente cancellata dall'albo.
3. Cancellazione ad istanza d'ufficio: è disposta per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'Associazione di quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento: in quest'ultimo caso, il responsabile del settore cultura-

associazionismo invia sollecito procedendo a richiesta di integrazioni e/o chiarimenti, assicurato un tempo congruo per ottemperare agli obblighi del caso. In assenza di documentata motivazione, la mancanza di tali comunicazioni è ragione sufficiente per l'eventuale atto di cancellazione dall'Albo.

### **SEZIONE III – CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

#### **Art. 11 – Definizione di patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta la forma di apprezzamento e adesione morale dell'Amministrazione comunale ad una iniziativa ritenuta valida per le sue finalità di cui agli ambiti elencati al precedente art. 1.
2. L'iniziativa per cui è richiesto il patrocinio si svolge all'interno del territorio comunale ed, eccezionalmente, all'esterno del medesimo, purché presenti un contenuto strettamente legato alla città o sia ritenuta di particolare rilievo per la stessa.
3. Il patrocinio non rappresenta una sponsorizzazione e non assume in alcun caso la forma di un sostegno economico; non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale e di questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di concessione.

#### **Art. 12 – Disposizioni di carattere generale**

1. L'iniziativa deve essere fruibile dalla cittadinanza, rientrare nelle finalità istituzionali dell'Ente ed essere in accordo con lo Statuto.
2. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune, salvo il caso di cui all'art. 16, comma 2, lettera b).
3. Non è ammesso patrocinio per iniziative che abbiano carattere esclusivamente commerciale o fini di lucro fatta salva la promozione e lo sviluppo economico e territoriale di cui all'art. 1 del presente atto.
4. Non è concesso patrocinio per eventi temporalmente conclusi.

#### **Art. 13 – Beneficiari**

1. Il patrocinio è concesso a:
  - a) pubbliche amministrazioni;
  - b) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità delle iniziative;
  - c) altre persone giuridiche costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
  - d) soggetti commerciali, ai sensi del successivo comma 2.

2. Per le attività di natura economica e commerciale il patrocinio è ammesso solo ed unicamente a condizione che siano manifesti tanto la rilevanza sociale dell'iniziativa quanto il legame con il Comune nei suoi aspetti caratteristici. Tali attività dovranno prevedere a carico dei concessionari del Patrocinio forme di beneficenza, esplicitando a tal fine l'esatta indicazione delle quote, i soggetti beneficiari, nonché la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento. Nell'ipotesi in cui non siano previste forme di beneficenza non è consentito accedere ad alcun beneficio economico benché indiretto.
3. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Trecate. Nei periodi soggetti alla normativa elettorale, l'utilizzo del patrocinio e/o dello stemma sarà subordinato alla relativa disciplina.
4. L'Amministrazione comunale non è responsabile civilmente, penalmente o per ragioni di ordine fiscale del non corretto utilizzo del patrocinio e dello stemma civico, né della sua divulgazione irregolare. Salvo diversa previsione, tutti gli oneri legati alla stampa del materiale e alla gestione dell'iniziativa competono all'organizzatore della stessa.

#### **Art. 14 – Istanze**

1. Le istanze relative alla concessione di patrocini sono inoltrate al Sindaco di Trecate e sottoscritte dal richiedente o da suo legale rappresentante. Tali istanze sono presentate di norma almeno trenta giorni prima della manifestazione e dovranno essere corredate da adeguate motivazioni.
2. Eventuali concessioni rilasciate in deroga ai suddetti termini, sono disciplinate al successivo art. 16, comma 3.
3. Le istanze di cui al comma precedente sono corredate da:
  - a) relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e della previsione di spesa;
  - b) dichiarazione dalla quale risulti se, per la stessa iniziativa, sono stati richiesti altri patrocini o benefici economici ad altri enti.

#### **Art. 15 – Istruttoria**

1. La preventiva istruttoria, condotta dall'Ufficio Cultura d'intesa con il Sindaco e gli assessori interessati, verificherà:
  - a) che il soggetto promotore sia noto per la correttezza e la validità delle proprie iniziative;
  - b) che l'iniziativa si svolga tutta o in parte nel territorio del Comune di Trecate, oppure che sia rivolta alla promozione del territorio comunale;
  - c) che essa si realizzi con un concreto coinvolgimento di presenze e/o partecipazione a livello comunale e, comunque, rivesta rilevante interesse pubblico anche rispetto alle competenze e alle attività del Comune.

2. Qualora si tratti di patrocinio concesso insieme a strutture, attrezzature, contributi, ogni ufficio coinvolto, istruirà la pratica e procederà per quanto di competenza.

### **Art. 16 – Concessione**

1. Dell'avvenuta concessione del patrocinio, comunicata con lettera, gli organizzatori dovranno dare notizia con la scritta *“con il Patrocinio della Città di Trecate”* ed applicazione dello stemma civico in tutte le forme di diffusione del programma dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, etc.); gli organizzatori dovranno, inoltre, trasmettere copia della rielaborazione dello stemma all'Ente comunale per presa visione prima della diffusione pubblicitaria a mezzo stampa o social media, pena la decadenza dal beneficio richiesto. La corretta ed adeguata menzione del patrocinio costituirà elemento di valutazione nel caso di successive istanze da parte dello stesso soggetto organizzatore.
2. Le modalità di concessione, fatti salvi i casi di deroga di cui al successivo comma 3, sono così previste<sup>1</sup>:
  - a) la concessione del patrocinio è disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza;
  - b) qualora la richiesta di patrocinio comporti una partecipazione finanziaria del Comune o l'uso di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di civica proprietà, la Giunta comunale adotta gli indirizzi in ordine al contributo da erogare con provvedimento dirigenziale o al vantaggio economico da attribuire e la concessione è disposta entro 20 giorni. La Giunta comunale ha facoltà di esentare il canone giornaliero di utilizzo.
3. Concessioni rilasciate in deroga ai suddetti termini, sono richieste dal Sindaco nei soli casi in cui sia documentata l'impossibilità oggettiva della presentazione dell'istanza nei termini e ai soli fini di iniziativa riguardanti lo sviluppo economico e territoriale della Città di Trecate.

### **Art. 17 – Concessione dello stemma comunale**

1. La sola concessione dello stemma comunale rispetta in ogni aspetto i principi e gli indirizzi contenuti nel presente regolamento.
2. La concessione deve essere resa pubblica da parte dell'istante attraverso l'apposizione dello stemma in tutte le forme di diffusione previste dall'iniziativa: gli organizzatori dovranno trasmettere copia della rielaborazione dello stemma all'Ente comunale per presa visione prima della diffusione pubblicitaria a mezzo stampa o social media.

---

<sup>1</sup> A norma del *“Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* approvato con deliberazione n. 01 del 09/02/2021 del Consiglio comunale e sue seguenti modifiche di cui l'ultima approvata con deliberazione n. 65 del 19/12/2024, la concessione del patrocinio in oggetto comporta la riduzione parziale del canone per le pubbliche affissioni, nonché, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. b, la riduzione totale del canone relativo alla concessione di occupazione di suolo pubblico.

3. Il Sindaco autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. In deroga al precedente art. 13, comma 1, anche alle persone fisiche.

#### **Art. 18 – Revoca, utilizzo improprio o non autorizzato del patrocinio comunale e/o stemma**

1. Il Sindaco o la Giunta comunale, rispettivamente per le procedure di loro competenza, possono revocare il patrocinio, motivando tale atto allorché l'attività svolta risulti impropria rispetto alle finalità indicate nelle linee guida e previste nell'atto della richiesta.
2. Riscontra la fattispecie disciplinata dal precedente art. 5, comma 2 e 3:
  - a) ogni attività per cui si sia concesso patrocinio e/o stemma comunale che metta a rischio l'immagine dell'Ente, se non addirittura danneggiarla in maniera rilevante, e,
  - b) comunque, ogni utilizzo non autorizzato di patrocinio e/o stemma comunale.
3. La lesione dell'immagine dell'Ente ottiene effetto contrario alle finalità di cui all'art. 1 del presente atto, determinando la cancellazione dall'Albo.

#### **Art. 19 – Autorizzazioni ed obblighi fiscali e tributari**

1. La concessione del Patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione della manifestazione la cui acquisizione resta in capo al richiedente/organizzatore.
2. La concessione del Patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle ulteriori disposizioni dell'amministrazione comunale.

### **SEZIONE IV – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 20 – Contributi alle associazioni**

1. Ai sensi dell'art. 36 dello Statuto comunale della Città di Trecate, il Comune può erogare contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa:
  - alle associazioni, registrate ai sensi dell'art. 34 del detto Statuto, con esclusione dei partiti politici o gruppi con connotazione politica,
  - ed a quelle anche sovracomunali non registrate, aventi finalità socio-culturali ed umanitarie.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, attrezzature, forniture e servizi di carattere tecnico, di proprietà comunale in modo gratuito, considerata la finalità sociale perseguita dall'attività dell'associazione. Le modalità di erogazione sono stabilite nel relativo Regolamento per l'utilizzo e la concessione di strutture e attrezzature comunali.
3. Il Comune può collaborare con le associazioni di volontariato iscritte al Registro unico nazionale terzo settore (Runts); l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione

verranno stabilite caso per caso con apposito specifico atto deliberativo di Giunta comunale ai sensi del presente regolamento.

### **Art. 21 – Istanza**

1. Ogni anno, dal 1° al 31 luglio, è pubblicato apposito avviso esplorativo per l'attribuzione di contributi a valere sulla competenza finanziaria successiva. La pubblicazione sul sito dell'ente è rivolta a tutti i potenziali beneficiari di contributi, sulla base di specifiche modalità applicative individuate dall'ente.
2. L'istanza è da presentare mediante apposita modulistica "Concessione di un contributo economico per l'organizzazione di manifestazioni, eventi o iniziative", pubblicata sul sito istituzionale del Comune.
3. A seguito di una valutazione delle disponibilità di bilancio, l'Amministrazione determina relativo budget di riferimento. È facoltà della Giunta comunale individuare specifiche aree di intervento di cui all'art. 1, del presente regolamento.
4. Approvato il bilancio, il responsabile del settore cultura- associazionismo comunica ai richiedenti la decisione della Giunta comunale all'esito dell'istruttoria.
5. La Giunta Comunale può concedere contributi a favore di associazioni che non hanno la sede in Trecate e prive dell'iscrizione all'Albo delle associazioni comunale, purché giuridicamente riconosciute e presenti negli albi del terzo settore o analoghi registri con valenza pubblica, al fine di favorire le finalità di cui al precedente art. 1, con specifica valenza territoriale. Tali istanze dovranno sempre soggiacere agli stessi criteri di valutazione delle proposte riguardanti le associazioni locali.
6. Le istanze pervenute oltre la scadenza di cui al comma 1 di questo articolo, saranno valutate dall'ufficio cultura- associazionismo secondo i medesimi criteri e finalità sopra descritti. Le iniziative saranno approvate con deliberazione di Giunta Comunale secondo la disciplina detta dai precedenti commi.
7. Non saranno concessi contributi – o esenzioni in qualunque forma – a soggetti con debiti e pendenze con il Comune di Trecate.

### **Art. 22 – Istruttoria**

1. La concessione di contributi si svolge in applicazione dei criteri di trasparenza e imparzialità fra i richiedenti, fermo restando quanto previsto al precedente art. 21, comma 3.
2. La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto di criteri in attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale, dal Documento Unico di Programmazione e dall'art. 1 del presente regolamento.
3. Per richiedere contributi sarà necessario presentare:
  - a) gli estremi identificativi dell'associazione;

- b) lo Statuto e/o l'Atto Costitutivo dell'ente, nel caso in cui l'associazione richiedente non sia iscritta al relativo albo comunale;
- c) una relazione che illustri l'iniziativa in maniera esaustiva;
- d) i preventivi di spesa relativi all'iniziativa e le eventuali entrate previste;
- e) il rendiconto dettagliato delle spese e entrate effettive e la relativa documentazione, al termine delle attività.

#### **Art. 23 – Adempimenti e Rendicontazione dei contributi**

1. I soggetti beneficiari, ai fini della liquidazione del contributo, svolta l'iniziativa o conclusa l'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, entro 60 giorni devono presentare:
  - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
  - b) bilancio consuntivo analitico dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, con l'indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo;
  - c) copia delle fatture intestate al beneficiario o ai beneficiari e/o dei documenti di spesa.
2. La mancata presentazione della documentazione entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di rimborso al Comune della quota di contributo eventualmente anticipato.
3. Qualora, in sede consuntiva, le spese documentate risultino inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in maniera proporzionale.

#### **Art. 24 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno economico**

1. L'Amministrazione si riserva inoltre di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti il contributo. A tal fine il beneficiario del contributo dovrà esibire a richiesta dell'ufficio comunale competente i documenti giustificativi delle spese sostenute (documentazione contabile, note spese, contratti, ecc.). Il riscontro di non veridicità delle attestazioni e della documentazione presentata comporterà la segnalazione agli organi giudiziari competenti e le conseguenze previste dal precedente art. 5, commi 2 e 3.

#### **Art. 25 – Decadenza e revoca**

1. La presentazione della documentazione e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
  - a) l'iniziativa ammessa a contributo non è stata realizzata;
  - b) l'iniziativa è stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nell'ipotesi di variazioni causa di forza maggiore, condivise e accolte dal responsabile di servizio, il contributo è rideterminato in proporzione e per difetto;

- c) non è stata presentata la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
  - d) sono state contestate o accertate falsità nella documentazione presentata, salvo le responsabilità penali.
3. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e in ogni caso in cui venga lesa in maniera rilevante l'immagine dell'Ente, la Giunta comunale può escludere il soggetto interessato dalla concessione di contributo per i due anni successivi e agire come previsto al precedente art. 5, commi 2 e 3. La lesione dell'immagine dell'Ente ottiene effetto contrario alle finalità di cui all'art. 1 del presente atto, determinando la cancellazione dall'Albo.
4. La decadenza dal contributo è disposta mediante comunicazione all'interessato indicando i motivi del diniego.

#### **Art. 26 – Divieto di ripiano perdite**

1. In nessun caso l'intervento del Comune può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività.

#### **SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27 – Pubblicità e trasparenza**

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno rispettate le adeguate forme di pubblicità previste ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'articolo 1 commi 15 e 16 della Legge n. 190/2012.

#### **Art. 28 – Norme finali**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le regolamentazioni di natura interna in precedenza adottate in materia. In particolare, la delibera di consiglio n. 305 in data 31/10/1990 è revocata nelle parti in contrasto ed incompatibili con il presente atto.